

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5573 del 04/12/2019
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta, Art. 208 - Modifica sostanziale dell'Autorizzazione unica alla gestione e recupero di rifiuti (DET-AMB-2016-1973 del 23/06/2016) rilasciata alla ditta "OMNIA Service S.r.l." per l'impianto sito in loc. Ponteghiara, lott. Salso III, Comune di Salsomaggiore Terme
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5742 del 03/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattro DICEMBRE 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il D.M. 05/02/1998 e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 che ha assegnato le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente, all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 in attuazione della sopra richiamata L.R. 13/2015;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.;
- la Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A +B);

- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- l'incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871/2019;

VISTE inoltre:

- la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1973 del 23/06/2016 di rinnovo con modifica dell'Autorizzazione relativa l'impianto di messa in riserva (R13) e trattamento (R5) di rifiuti inerti non pericolosi e contestuale rinnovo autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura e per le emissioni in atmosfera. Impianto ubicato nel Comune di Salsomaggiore Terme, Strada San Giuseppe 24/A;
- la Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 12981 del 16/07/2019 avente per titolo "Provvedimento relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ("screening") riguardante il progetto di nuova attività di recupero presso impianto autorizzato in Comune di Salsomaggiore Terme, Strada San Giuseppe, Loc. Ponteghiara, lottizzazione Salso III. Proponente: OMNIA SERVICE S.R.L.";

CONSIDERATI:

- la domanda di modifica sostanziale acquisita a protocollo Arpae n. PG/2019/122858 del 05/08/2019, presentata dalla Ditta OMNIA SERVICE S.R.L., nella persona del Sig. Scaramuzza Fabrizio in qualità di Legale rappresentante, con sede legale in Comune di Salsomaggiore Terme (PR), Cap 43039, Strada San Giuseppe n. 24/A e sede insediamento nel Comune di Salsomaggiore Terme (PR), Cap 43039, Strada San Giuseppe Loc. Ponteghiara Lottizzazione Salso III, riguardante la possibilità di autorizzare ulteriori operazioni di recupero (R10) e messa in riserva (R13) e per l'inserimento di nuovi codici E.E.R.;
- quanto comunicato dal legale rappresentante della Ditta Sig. Scaramuzza Fabrizio, che:
 - in merito alla matrice scarichi idrici "... dichiara che la modifica dell'Autorizzazione Unica art. 208 presentata ... non influirà sulla portata dello scarico in fognatura pubblica in quanto le piazzole di stoccaggio non verranno ampliate ma verrà prevista una diversa distribuzione dei cumuli..."; dichiarazione confermata dalla Ditta in sede di Conferenza di Servizi;
 - in merito alla matrice emissioni in atmosfera "... dichiara che la modifica dell'Autorizzazione Unica art. 208 presentata... non coinvolge la matrice rumore ed emissioni in atmosfera..."; dichiarazione confermata dalla Ditta in sede di Conferenza di Servizi;
- la richiesta di integrazioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco prot. 12500 del 23/08/2019 (prot. Arpae n. PG/2019/131116 del 23/08/2019);

- la seduta di Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 14 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i., tenutasi in data 29/08/2019, il cui verbale è allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- la nota prot. n. 13475 del 13/09/2019 (prot. Arpae n. PG/2019/142003 del 16/09/2019), depositata agli atti, con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco "... *prende atto positivamente di quanto comunicatoci dalla Ditta con nota prot. 12899 del 03/09/2019 ...*", nella quale la Ditta "... *dichiara di aver ottemperato alle prescrizioni.*" indicate nella Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 12981 del 16/07/2019;
- il parere favorevole del Comune di Salsomaggiore Terme espresso in data 18/09/2019 prot. GEN n. 25139/VI-3, acquisito a protocollo Arpae n. PG/2019/145876 del 23/09/2019, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- che EmiliAmbiente Spa (gestore del servizio idrico integrato), seppur regolarmente convocato, non ha mai presenziato alle sedute della Conferenza di Servizi; pertanto, visto anche il parere del Comune di Salsomaggiore Terme relativamente agli scarichi idrici in pubblica fognatura di rispettiva competenza, per norma si ritiene acquisito l'assenso senza condizioni del gestore del servizio idrico integrato;
- la relazione tecnica di Arpae - Area prevenzione e Ambiente Ovest – sede di Parma (Arpae ST) in merito alla matrice rifiuti prot. n. PG/2019/153881 del 08/10/2019, depositata agli atti;
- le integrazioni volontarie presentate dalla Ditta in data 19/11/2019 e acquisite al prot. Arpae PG/2019/178687 del 20/11/2019;
- la revisione della relazione tecnica di Arpe ST relativa alla matrice rifiuti, prot. n. PG/2019/182264 del 27/11/2019, a fronte delle integrazioni volontarie presentate dalla Ditta in data 20/11/2019, allegata alla presente quale parte integrante (Allegato 3);
- l'integrazione volontaria trasmessa da Omnia Service S.r.l., acquisita al prot. Arpae PG/2019/185805 del 03/12/2019, in cui la Ditta dichiara: "*che la potenzialità giornaliera di trattamento della tipologia 7.1 è pari a 600 t/giorno (450 mc). Si confermano inoltre i giorni lavorati annualmente già autorizzati con DET-AMB-2016-1973 del 23.06.2016 (240 gg/anno)*";

VISTA:

- l'istanza di adeguamento dell'autorizzazione al DM 28 marzo 2018, n. 69 (ai sensi dell'art. 6 comma 1 del citato decreto), presentata in data 29/10/2018, acquisita al protocollo Arpae PGPR/2018/23153 del 29/10/2018, relativa ad impianto di produzione di granulato di conglomerato bituminoso da operazioni di recupero (R5) di rifiuti di conglomerato bituminoso (codice E.E.R. 17 03 02);

CONSIDERATO, per la matrice recupero di rifiuti:

- quanto dichiarato dalla Ditta in merito al fatto che presso il sito di “Strada San Giuseppe Loc. Ponteghiara, Lottizzazione Salso III - Salsomaggiore Terme (PR)” non verrà effettuato alcun recupero ambientale, né altra operazione di recupero al di fuori della messa in riserva sui due codici EER di rifiuti 01 04 12 e 17 05 04; in particolare, che il recupero ambientale (R10) verrà effettuato in siti esterni all’impianto in parola;
- che l’operazione di recupero ambientale “R10” richiesta dalla Ditta, potrà essere autorizzata solo previa presentazione di apposito adeguato progetto di ripristino ambientale da parte di un proponente, e sulla base di valutazioni sito specifiche presso siti esterni all’impianto in parola;
- che da quanto dichiarato da Omnia Service S.r.l. nell’integrazione volontaria acquisita al prot. Arpae PG/2019/185805 del 03/12/2019, si è ritenuto di poter recepire l’aggiornamento del dato di potenzialità giornaliera di trattamento relativa alla tipologia 7.1 (DM 05/02/98 smi) senza richiedere ulteriormente i pareri degli organi tecnici competenti, essendo il nuovo valore in riduzione rispetto a quanto autorizzato in DET-AMB-20161973 del 23/06/2016;
- che la Ditta OMNIA SERVICE S.R.L. (C.F. 02096290347) con sede legale in Strada San Giuseppe n. 24/A Salsomaggiore Terme (PR) e stabilimento ubicato in Strada San Giuseppe Loc. Ponteghiara, Lottizzazione Salso III - Salsomaggiore Terme (PR), alla data del 28/10/2019 risulta iscritta nella “Banca Dati Nazionali Unica della Documentazione Antimafia” e che a carico della suindicata Ditta e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

CONSIDERATO ALTRESI’

che la Ditta OMNIA SERVICE S.R.L. con nota acquisita al prot. n. PG/2019/143104 del 17/09/2019 ha dichiarato “... di avere provveduto con la marca da bollo ... al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico ... MODIFICA ART. 208 D.Lgs. 152/06 ...”; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 01171144602311 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di modifica sostanziale dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che l’originale è conservato presso la sede della Ditta;

PRESO ATTO:

di tutto quanto riportato in premessa

DETERMINA

DI MODIFICARE l'autorizzazione di cui alla DET-AMB-2016-1973 del 23/06/2016 di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., lasciandone invariata ogni altra parte, fino al 15/06/2026, alla Ditta:

Ragione Sociale:	OMNIA SERVICE S.R.L.
Sede Legale:	Strada San Giuseppe n. 24/A Salsomaggiore Terme (PR)
Insiediamento:	Strada San Giuseppe Loc. Ponteghiara, Lottizzazione Salso III - Salsomaggiore Terme (PR)
P.IVA/C.F.:	02096290347
Rappresentante Legale:	Fabrizio Scaramuzza

per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, **esclusivamente per la matrice rifiuti** che si sostituisce rispetto a quanto riportato nella DET-AMB-2016-1973 del 23/06/2016:

si autorizza lo svolgimento dell'attività di messa in riserva (**R13**) e di recupero (**R5**), di rifiuti inerti non pericolosi, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) possono essere conferiti e trattati esclusivamente i rifiuti appresso elencati:

Tipologia 07.1 del D.M. 5.2.1998 e s.m.i.	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	
Provenienza	attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento	
Caratteristiche del rifiuto	materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con eventuale presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto	
Codici EER	10 13 11 rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	
	17 01 01 Cemento	
	17 01 02 Mattoni	
	17 01 03 mattonelle e ceramiche	
	17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06	
Operazione di recupero	17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	
	17 09 04 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	
	R13 - R5	<p>a) messa in riserva di rifiuti inerti (R13) per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al decreto DM 05/02/98 e s.m.i. (R5);</p> <p>c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al</p>

		punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al decreto DM 05/02/98 e s.m.i.)
Potenzialità annua di trattamento (R5)	54.695 t (37.797 mc)	
Quantitativo massimo giornaliero di rifiuti recuperati	600 t/g (450 mc/g) sulla base di 240 gg.lav./a	
Capacità massima istantanea di rifiuti accumulabili	3.000 t (2.000 mc)	
Altezza massima cumuli rifiuti da trattare:	5 m	
giorni lavorativi/anno:	240	
ore lavorative/giorno:	8	

D.M. 69/2018	Recupero di fresato da conglomerato bituminoso	
Provenienza	attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo	
Caratteristiche del rifiuto	rifiuto solido costituito da bitume ed inerti	
Codice E.E.R.	17 03 02: miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	
Attività di recupero	<p><u>Conformità ai requisiti analitici e granulometrici e rispetto di norme UNI specifiche di cui alla Parte b) Allegato 1 del DM 69/2018:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - b.1) verifiche sul rifiuto in ingresso; - b.2.1) test sul campione di granulato di conglomerato bituminoso mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma Uni 10802 (frequenza campionamento 1 campione ogni 3.000 m³; analisi eseguite da laboratorio certificato; parametri da ricercare: Amianto, Sommatoria IPA (parametri da 25 a 34, Tab. 1, All. 5, Parte IV del D.Lgs. 152/06 smi); limiti riportati in tab. b.2.1 del DM 69/2018); - b.2.2) test di cessione sul granulato di conglomerato bituminoso mediante il prelievo di campioni secondo le metodiche definite dalla norma Uni 10802 (frequenza campionamento 1 campione ogni 3.000 m³; analisi eseguite da laboratorio certificato; test di cessione secondo il metodo riportato in allegato 3 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i.; parametri e limiti riportati nella tabella B.2.2 del DM 69/2018) 	
Scopi specifici di cui all'Allegato 1, parte a) del DM 69/2018 (art. 3)	R5	- Miscela bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7) ⁽¹⁾
		- Miscela bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo ⁽²⁾
		- Produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione del recupero ambientale ⁽³⁾
Attività di messa in riserva	R13	Messa in riserva dei rifiuti propedeutica alle attività di recupero R5 di cui sopra
Capacità istantanea	675 t (450 mc)	
Potenzialità annua di recupero R5	12.305 t (8.203 mc)	

potranno essere trattati, inoltre, i rifiuti sotto elencati:

Tipologia 12.7 del D.M. 5.2.1998 e s.m.i.	Fanghi costituiti da inerti	
Provenienza	Chiarificazione o decantazione naturale di acqua da lavaggio di inerti; attività estrattive.	
Caratteristiche del rifiuto	Fanghi contenenti limi, argille, terriccio ed eventuali elementi di natura vegetale	
Codici EER	(01 04 12) sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	
Operazione di recupero	R13	R13 - messa in riserva, con eventuali fasi di cernita e selezione, per il successivo recupero (es. come ripristini ambientali preventivamente autorizzati) in siti esterni all'impianto, previo analisi (test di cessione) di cui all'allegato 3 al DM 05/02/098 e s.m.i. sul tal quale, che attesti la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Stato fisico	Solido non polverulento	
Potenzialità annua di messa in riserva:	12.600 t/a (6.000 mc/a)	
Capacità istantanea	625 t (336 mc)	

Tipologia 07.31-bis del D.M. 5.2.1998 e s.m.i.	Terre e rocce di scavo.	
Provenienza	Attività di scavo	
Caratteristiche del rifiuto	materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia, trovanti anche di origine antropica	
Codici EER	(17.05.04) Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	
Operazione di recupero	R13	messa in riserva, con eventuali fasi di cernita e selezione, per il successivo recupero (es. come ripristini ambientali preventivamente autorizzati) in siti esterni all'impianto, previo analisi (test di cessione) di cui all'allegato 3 al DM 05/02/098 e s.m.i. sul tal quale, che attesti la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
Stato fisico	Solido polverulento e non polverulento	
Potenzialità annua di messa in riserva	45.000 t/a (25.000 mc/a)	
Capacità istantanea	2.504 t (1.346 mc)	

che le potenzialità complessive di recupero sono le seguenti:

Quantitativo max annuo trattabile	124.600 t/a (77.000 mc/a)
Quantitativo massimo giornaliero di rifiuti recuperati (R5)	600 t/g (450 mc/g)
Capacità istantanea di rifiuti accumulabili	3.130 t (1.628 mc) per cod. EER 17 05 04 – 01 04 12 675 t (450 mc) per le miscele bituminose 3.000 t (2.000 mc) per i rimanenti rifiuti

Altezza max cumuli materiale da trattare	5 m
giorni lavorativi/anno	240 (R5 tipologia 7.1); 220 (R13 tip. 7.31-bis, 12.7)
ore lavorative/giorno	8

fatti salvi i diritti di terzi e per quanto di competenza e a condizione che resti impregiudicato il livello di qualità ambientale preesistente;

- a) quanto indicato da Arpae ST di Parma nella relazione tecnica prot. n. PG/2019/153881 del 08/10/2019;
- b) quanto indicato da AUSL STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA, in sede di Conferenza di Servizi;
- c) di vincolare l'autorizzazione al rispetto:
 - di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
 - delle vigenti norme di medicina del lavoro;
 - delle vigenti norme antincendio;
 - delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
 - della normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
 - della normativa in materia di inquinamento acustico;
 - dalle norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro;

DI VINCOLARE, altresì, il presente atto, oltre che al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.152/2006 Parte Quarta, alle seguenti particolari prescrizioni:

- 1 che, ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A della Deliberazione della G.R. n° 1991 del 13/10/2003, entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, la Ditta titolare, deve depositare presso Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma nuova garanzia finanziaria o appendice alla garanzia prestata, ai sensi delle indicazioni della Deliberazione Regionale n° 1991 del 13/10/2003, contenente le seguenti indicazioni:
 - estremi del presente atto;
 - importo: 1.242.060,00 € (unmilione duecento quarantadue milasessanta euro);
 - scadenza: 15/06/2028;
- 2 che l'efficacia del presente atto resta comunque sospesa fino al momento della comunicazione di aggiornamento della garanzia finanziaria, nei termini di cui sopra, e della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte di Arpae SAC Parma;

- 3 in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna (Arpae), la stessa dovrà essere ricostituita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata;
- 4 per la pesa al servizio dell'attività, viene utilizzata quella in prossimità dell'impianto e ubicata presso Scaramuzza Fabrizio Srl, via Bargone Valle snc, in comune di Salsomaggiore Terme;
- 5 l'impianto deve essere dotato di cancello all'ingresso da posizionare nella recinzione esistente;
- 6 che la Ditta è tenuta a verificare preventivamente la natura e la classificazione dei rifiuti, essendo tassativamente esclusa la possibilità di trattare rifiuti dissimili da quelli sopra elencati ed, in particolare, rifiuti pericolosi e materiale contenente amianto o da esso contaminato. Particolare attenzione dovrà essere posta ai rifiuti classificati o con "codici specchio" (contenenti nella voce descrittiva la frase "diversi da...") o per i quali dovrà essere sempre preventivamente comprovata, prima dell'inizio della campagna, la perfetta rispondenza alle caratteristiche indicate nella definizione del rifiuto;
- 7 nel caso di mancata accettazione di un rifiuto, dovrà esserne data comunicazione al produttore, all'autorità territorialmente competente ove ha sede lo stesso e ad Arpae SAC di Parma;
- 8 dovrà comunque essere mantenuta la separazione tra rifiuti appartenenti a tipologie diverse sia prima che dopo il trattamento;
- 9 i cumuli di rifiuti in stoccaggio dovranno avere un'altezza massima pari a 5 metri;
- 10 per tutte le tipologie di rifiuti per le quali viene rilasciata la sola messa in riserva (R13), i rifiuti in ingresso all'impianto dovranno provenire esclusivamente da ditte che producono effettivamente il rifiuto medesimo e non da ditte detentrici del rifiuto, già a loro volta autorizzate o iscritte per la sola fase R13, come previsto dall'art. 6, comma 8 del DM 5/2/98 e s.m.i.;
- 11 i rifiuti potranno restare in deposito per un periodo massimo di 12 mesi dal loro conferimento e dovranno necessariamente essere avviati ad un successivo impianto di recupero debitamente autorizzato o dotato di iscrizione di cui all'articolo 216 del succitato Decreto Legislativo;
- 12 il materiale da trattare dovrà essere sempre e comunque esente da amianto, fatto salvo quanto previsto dal DM 69/2018 per le verifiche analitiche sul granulato di conglomerato bituminoso per la cessazione della qualifica di rifiuto del "fresato/miscele bituminose" in ingresso (cod. E.E.R. 170302);
- 13 le fasi di scarico dei rifiuti dovranno essere sempre presidiate dal personale autorizzato;
- 14 gli addetti alle operazioni devono essere dotati dei mezzi operativi stabiliti dalle vigenti norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro;

- 15 in adempimento a quanto previsto in allegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.i., la ditta stessa dovrà effettuare la caratterizzazione delle Materie Prime Seconde secondo le modalità e la frequenza indicate agli articoli 8 e 9 del D.M. 05/02/98 e s.m.i... I referti analitici e i test di cessione, con allegati i corrispondenti verbali di prelievo, debbono essere conservati per l'intera durata dell'Autorizzazione presso la sede dell'impianto a disposizione dell'Autorità di controllo;
- 16 dalle operazioni di recupero (R5) dei rifiuti descritti alla tipologia 7.1 dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e s.m.i., dovranno risultare, mediante le fasi meccaniche specifiche dell'impianto, materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'Allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n.UL/2005/5205;
- 17 sui codici EER 17 05 04 e 01 04 12 di rifiuti è ammessa l'effettuazione da parte di Omnia Service S.r.l. di tutte le analisi necessarie a dimostrare il rispetto dei requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto di tali materiali (quali il test di cessione sul rifiuto tal quale di cui all'allegato 3 del DM 05/02/98 e s.m.i., previsto dal DM 05/02/989 e smi sia per la tipologia 12.7, lett. c) che per la tipologia 7.31-bis.3, lett. b)), finalizzate a possibili successivi recuperi ambientali da autorizzarsi e da svolgersi presso siti esterni all'impianto in parola;
- 18 sulle materie prime secondarie risultanti dal recupero R5 dei rifiuti inerti riconducibili alla tipologia 7.1 del DM 05/02/1998 smi, se destinate alle attività di cui al punto 7.1.3 lettera c), dovrà essere effettuato il test di cessione sul rifiuto tal quale di cui all'allegato 3 del DM 05/02/98 e s.m.i.;
- 19 l'attività di recupero (R5) del rifiuto codice E.E.R. 17.03.02 (conglomerato bituminoso) dovrà essere svolta ai sensi dell'art. 3 del D.M. 69/2018:
- 19.1 la cessazione della qualifica di rifiuto avviene in seguito al superamento delle verifiche analitiche e granulometriche atte ad attestare i requisiti di cui alla Parte b) Allegato 1 del DM 69/2018; i materiali che cessano la qualifica di rifiuto ("end of waste") e assumono quella di "granulato di conglomerato bituminoso" dovranno essere destinati ad uno degli usi specifici previsti dall'art. 3 del DM 69/2018 (Parte a), Allegato 1);
- 19.2 ai sensi dell'art.4 del DM 69/2018, il rispetto dei criteri di cui all'art. 3, comma 1 del medesimo decreto dovrà essere attestato dalla Ditta tramite una Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 ("Dichiarazione di conformità", modulo di cui all'Allegato 2 al DM 69/2018), redatta al termine del processo, via PEC all'autorità competente (Arpae SAC di Parma), nonché ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma; la Ditta dovrà conservare presso l'impianto in parola o presso la propria sede legale, la suddetta Dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle Autorità di controllo che la richiedono;

- 19.3 ai sensi dell'art. 4 comma 3 del DM 69/2018, la Ditta dovrà conservare per cinque anni presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma Uni 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 del DM 69/2018; le modalità di conservazione del campione dovranno essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi; in caso di possesso della certificazione Uni En Iso 14001 o Registrazione di cui al Reg. Ce 1221/2009 e s.m.i. (Emas), ai sensi dell'art. 5 del DM 69/2018, la Ditta è esentata dalla modalità di detenzione dei campioni di cui all'art. 4, comma 3 del medesimo decreto, a condizione che sia prevista apposita documentazione relativa ai seguenti aspetti: a) il rispetto dei requisiti di cui all'art. 3 del DM 69/2018; b) caratterizzazione del granulato di conglomerato bituminoso secondo quanto previsto nell'allegato 1 parte b); c) tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto del produttore; d) le destinazioni del granulato di conglomerato bituminoso prodotto; e) rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione; f) revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale; g) formazione del personale;
- 19.4 il materiale che in seguito alle verifiche in ingresso di cui alla parte b), punto b.1) o in seguito alle verifiche di cui alla parte b), punti b.2.1), b.2.2) dell'Allegato 1 al DM 69/2018, non sia ritenuto idoneo ad essere sottoposto alle operazioni di recupero R5 per l'ottenimento di granulato ("end of waste"), dovrà essere destinato ad operazioni di smaltimento/recupero presso idonei impianti regolarmente autorizzati, mediante emissione di formulario;
- 19.5 al completamento di un "lotto" di 3.000 m³ è effettuato il test come indicato nell'Allegato 1 del Decreto n.69/18; dovrà essere individuata un'"area di quarantena" in cui stoccare il rifiuto fino all'acquisizione degli esiti dei test effettuati; l'area individuata per la messa in riserva del cumulo dei rifiuti in ingresso dovrà essere fisicamente separata anche con setti mobili onde evitare il contatto con il cumulo di granulato di conglomerato bituminoso ("end of waste"), in seguito all'acquisizione del certificato di conformità ai sensi dell'art. 3 del DM 69/2018;
- 19.6 la Ditta dovrà introdurre procedure aziendali per la registrazione in apposita modulistica della quantità di granulato bituminoso utilizzato per i singoli "scopi specifici" previsti nel DM 69/2018; le registrazioni saranno conservate presso la sede aziendale;
- 20 devono essere adottati idonei accorgimenti tecnici e organizzativi al fine di eliminare il rischio di diffusione delle polveri provenienti dalle operazioni di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, mediante mantenimento in efficienza del dispositivo di abbattimento delle polveri ad umido con acqua nebulizzata, tale da ridurre al minimo le emissioni diffuse derivanti tutte le fasi di lavorazione;

- 21 l'impianto non deve produrre alcun effluente liquido e pertanto l'acqua nebulizzata deve essere immessa in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri. Nel caso in cui si dovessero produrre i suddetti effluenti, si prescrive l'allestimento di idonei sistemi di contenimento. Gli eventuale effluenti dovranno essere successivamente smaltiti a norma di legge;
- 22 devono essere adottati idonei accorgimenti tecnici al fine di ridurre al minimo il rischio di esposizione a rumore per i lavoratori addetti, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; per quanto riguarda l'impatto acustico, l'impianto in oggetto dovrà rispettare i limiti di emissioni sonore previsti della Zonizzazione acustica del Comune di Salsomaggiore Terme, ai sensi della legge 26/10/1995 n° 447 e del D.Lgs. 277/1991, nonché delle norme previste dalla Del. reg. n° 45 del 21/01/2002 per i cantieri edili;
- 23 in caso di lavaggio dei mezzi, se non effettuato in appositi centri, lo scarico originato dovrà rispettare le specifiche norme di cui al D.Lgs.152/2006 Parte Terza;
- 24 tutte le operazioni di trattamento e carico/scarico dei rifiuti dovranno essere registrate secondo quanto previsto dall'art. 190 del D.Lgs.152/2006 Parte Quarta e soggette alla dichiarazione annuale MUD;
- 25 presso l'impianto dovranno essere conservati ed aggiornati i registri di carico/scarico, nel rispetto delle indicazioni di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 26 tutti i rifiuti di risulta dalle operazioni di trattamento dovranno essere separati dai materiali destinati al riutilizzo e smaltiti o recuperati in apposito impianto autorizzato;
- 27 la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente ai soli rifiuti sopra elencati. Per ogni variazione dovrà essere presentata una nuova formale domanda di autorizzazione;
- 28 deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae SAC di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto, del responsabile Legale, nonché ogni eventuale modifica societaria;
- 29 la ditta intestataria del presente provvedimento è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
- 30 la Ditta autorizzata dovrà provvedere al ripristino finale dell'area in caso di chiusura dell'attività. Il ripristino del sito ove insiste l'impianto deve essere effettuato in conformità alle previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta del all'Arpae SAC di Parma;

31 il presente atto è soggetto è subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale e di tutela, igienico sanitaria e dei lavoratori;

DI MODIFICARE l'Autorizzazione DET-AMB-2016-1973 del 23/06/2016 in riferimento all'AUTORIZZAZIONE, ai sensi del Capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale,

INTEGRANDO, quanto già indicato nell'autorizzazione sopra richiamata, così come di seguito riportato:

al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Salsomaggiore Terme in data 18/09/2019 prot. gen. n. 25139/VI-3, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI STABILIRE: di lasciare invariata ogni altra parte della DET-AMB-2016-1973 del 23/06/2016;

DI TRASMETTERE:

- copia della presente Determina alla Ditta OMNIA Service S.r.l., Arpae ST di Parma, AUSL Distretto di Fidenza, al Comune di Salsomaggiore Terme e ad EmiliAmbiente Spa;

DI INFORMARE CHE:

- Sono fatti salvi i diritti di terzi.
- La Ditta potrà ricorrere presso tribunale amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso.
- La Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7.8.1990 N. 241 e s.m.i.
- L'autorità emanante è Arpae Emilia-Romagna – SAC di Parma.
- L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma.
- Il Responsabile del procedimento amministrativo è Beatrice Anelli.

Simonetti/Spagnoli
Rif. Sinadoc: 23662/2019

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Oggetto: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 208 - Ditta OMNIA Service Srl – Modifica sostanziale all’Autorizzazione unica alla gestione di rifiuti non pericolosi - Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona (art. 14-ter L. 241/90 s.m.i.) - introduzione del recupero ambientale (R10) e della messa in riserva (R13) per i cod. EER di rifiuti 17.04.05 e 01.04.12

Verbale I Seduta del 29/08/2019

Oggi giovedì 29 agosto 2019, presso la sede di Arpae Emilia-Romagna – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, c/o Palazzo della Provincia (secondo piano) in P.le Pace n. 1 a Parma, si è riunita la I seduta della Conferenza di Servizi (in seguito CdS) relativa alla procedura di cui all'oggetto, convocata con nota prot. Arpae PG/2019/130083 del 21/08/2019, ai sensi dell'art. 14-bis comma 7 della L. 241/90 e s.m.i..


Alla seduta sono stati convocati:


Ente / Ditta
Ditta OMNIA Service Srl
Comune di Salsomaggiore Terme
AUSL Distretto di Fidenza - SIP e SPSAL
Comando Provinciale di Parma dei Vigili del Fuoco
EmilAmbiente Spa

Alla seduta sono presenti:

Ente / Ditta	Nome e Cognome
Arpae - SAC di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma (Arpae ST - Servizio Territoriale di Fidenza)	Giovanni Maria Simonetti Giovanni Saglia 
Ditta OMNIA Service Srl	Fabrizio Scaramuzza, Sara Landi (Rifiuti & Ambiente Srl)
AUSL Distretto di Fidenza - SIP e SPSAL	Vittorio Amadei

La seduta ha inizio alle ore 10:00.

Risultano assenti anche se regolarmente convocati i rappresentanti del Comando Provinciale di Parma dei Vigili del Fuoco, del Comune di Salsomaggiore Terme e di EmilAmbiente Spa. 

Arpae SAC: apre la seduta della Conferenza di Servizi dando lettura del parere pervenuto dal Comando Provinciale di Parma dei Vigili del Fuoco con nota prot. n.12500 del 23/08/2019, con la quale si comunica i riferimento alla convocazione ae alla documentazione di domanda visionata che *"non presenta la documentazione finalizzata alla valutazione rischio incendio ai sensi del D.Lgs 81/08 smi, valutata secondo i criteri di cui al DM 10/03/1998. Pertanto, ai fini delle valutazioni di competenza, si richiede di voler integrare la documentazione tecnica con quanto sopra specificato (...)"*. 

A tal proposito si chiede alla Ditta se ha presentato la relazione di verifica ottemperanza alle prescrizioni alla DGR n.12981 del 16/07/2019 di Screening; in particolare si chiede se risulta ottemperata la prescrizione n.1,

in cui si richiamava la prescrizione impartita dal Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco con nota prot. n.10394 del 09/07/2019 (Allegato n.2 alla citata DGR 12981/2019).

OMNIA Service Srl

Alla ditta risulta che a seguito della seduta unica di Conferenza istruttoria di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) tenutasi in data 24/06/2019, e ancor prima dell'emissione della DGR n.12981 del 16/07/2019 di Screening da parte della Regione Emilia-Romagna, secondo quanto richiesto dal Comando dei VV.F. stesso Arpae SAC dovrebbe aver inviato ai VV.F. la documentazione relativa alla valutazione dei rischi, già contenuta in allegato alla documentazione di Screening.

Inoltre, nello stesso mese di luglio ha avuto luogo anche una telefonata fra la Ditta e il personale dei VV.F. allora incaricato per la pratica, che aveva permesso di chiarire la normativa di riferimento nel caso in esame. Infine, nel rispetto di quanto riportato nella nota VV.F. Prot. n.10394 del 09/07/2019, si dichiara che gli estintori sono presenti presso l'impianto in parola in numero e caratteristiche non inferiori a quanto prescritto dalla norma di settore.

Arpae SAC:

Si verifica che effettivamente Arpae SAC con nota prot. PG/2019/102522 del 28/06/2019 ha trasmesso al Comando dei VV.F. Documento Unico di Valutazione dei Rischi e attestati di formazione del personale addetto alle emergenze antincendi.

Si chiederà riscontro al Comando Prov.le dei VV.F. circa la congruità di tale documentazione in ottemperanza alle prescrizioni della loro nota Prot. n.10394 del 09/07/2019, allegata alla DGR n.12981 del 16/07/2019 di Screening.

Si chiede alla ditta conferma di invarianza per le matrici rumore, emissioni in atmosfera e scarichi idrici rispetto alla situazione autorizzata e alla documentazione valutata entro la procedura di verifica assoggettabilità a VIA (Screening).


OMNIA Service Srl Per quanto riguarda le matrici rumore, emissioni in atmosfera e scarichi idrici si conferma che nulla è mutato rispetto alla situazione autorizzata e rispetto alle valutazioni contenute nelle DGR n.12981 del 16/07/2019 di (Screening).

Arpae SAC prede visione della planimetria allegata all'istanza. Si nota come non sia indicata l'area di stoccaggio del granulato da conglomerato bituminoso ("end of waste") in seguito all'acquisizione del certificato di conformità ai sensi dell'art. 3 del DM 69/2018.

OMNIA Service Srl Il granulato ottenuto dalle procedure di analisi e verifica requisiti disposti dal DM 69/2018 sarà stoccato nella medesima area dedicata al ritiro del rifiuto in ingresso cod. EER 170302 "conglomerato bituminoso" per il solo tempo necessario al conferimento all'impianto di utilizzo come materia prima secondaria ("end of waste").

Arpae SAC prescrive che, se stoccati nella stessa area individuata in planimetria, il cumulo di rifiuto in ingresso dovrà essere fisicamente separato dal cumulo di granulato di conglomerato bituminoso ("end of waste"), anche con setti mobili.

Arpae SAC e ST ricordano, inoltre, le prescrizioni previste dall'art. 4 del DM 69/2018 riguardo la trasmissione all'Autorità competente (Arpae SAC Parma) e ad Arpae ST (via PEC) delle Dichiarazioni di Conformità per ogni lotto, ai sensi dell'allegato 2 al citato decreto con allegati i rispettivi rapporti di prova, e l'obbligo di mantenimento per 5 anni presso l'impianto dei campioni del granulato, a disposizione degli Organi di controllo.



Arpae ST: considerato che da diverso tempo non si sono verificati inconvenienti ambientali presso l'impianto, richiamate le valutazioni e le prescrizioni già impartite nella recente istruttoria di Screening, si rilascia parere favorevole alla modifica.

Seguirà trasmissione ad Arpae SAC della relazione tecnica, che conterrà tutte le prescrizioni relative al recupero rifiuti, nonché le prescrizioni relative alla domanda di adeguamento al DM 69/2018.

Si ricorda che i rifiuti in ingresso, trattandosi di "codici specchio", dovranno pervenire all'impianto accompagnati da certificato di non pericolosità.

Per quanto riguarda le matrici rumore, emissioni in atmosfera e scarichi idrici si prende atto che nulla è mutato rispetto alla situazione autorizzata.

AUSL: considerato che gli impatti dal punto di vista sanitario e igienico ambientale non mutano con la modifica proposta, dato atto che non si sono verificati inconvenienti o segnalazioni da cittadinanza, esprime parere favorevole alla modifica.

Arpae SAC

È necessario che la Ditta presenti la relazione di ottemperanza alle prescrizioni dello Screening, come prescritto nella DGR 12981 del 16/7/2019; in aggiunta a quanto prescritto in quest'ultima, la relazione dovrà essere trasmessa via PEC, oltre che ad Arpae SAC Parma e Comune di Salsomaggiore, anche al Comando Prov.le di Parma dei VV.F..




Resta da recepire il parere del Comune di Salsomaggiore sulle matrici di competenza (rumore e scarichi idrici in pubblica fognatura, anche tramite il parere di EmiliAmbiente Spa), nonché il parere dei VV.F. relativamente all'ottemperanza alle proprie prescrizioni impartite in sede di Screening.

Se la relazione di ottemperanza alle prescrizioni dello Screening sarà soddisfacente e i pareri che perverranno saranno favorevoli non si procederà a convocare ulteriore seduta della Conferenza; in caso contrario perverrà formale convocazione da Arpae SAC.

Seguirà la relazione tecnica da parte di Arpae ST e l'emissione dell'atto di modifica da parte di Arpae SAC. Quest'ultimo dovrà essere preceduto dalla trasmissione dell'imposta di bollo (da 16 €) da parte della Ditta, che potrà essere corrisposta ad Arpae SAC Parma anche nelle forme del bollo virtuale.

La seduta si chiude alle ore 12:00.

Letto, firmato e sottoscritto

Ente / Ditta	RAPPRESENTANTE	FIRMA
Arpae SAC di Parma	Giovanni Maria Simonetti	
OMNIA Service Srl	Fabrizio Scaramuzza	
AUSL Distretto di Fidenza	Vittorio Amadei	



CITTA' DI SALSOMAGGIORE TERME
SETTORE 3 – SERVIZI AL TERRITORIO

Servizio Ambiente – Sportello Unico

Viale Romagnosi, 7 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) – C.F. e P.I. 00201150349

Tel. 0524 580239 - Telefax 0524 580299 – www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it

Prot. gen. n. 25439/V1-3

Salsomaggiore Terme, 18/09/2019

Spett. ARPAE
V. le Bottego, 9

43121

PARMA

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 23/09/2019 11:29:37 PG/2019/0145876

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. art. 208 - Ditta OMNIA Service Srl – Modifica sostanziale all'Autorizzazione unica alla gestione di rifiuti non pericolosi - Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona (art. 14-ter L. 241/90 s.m.i.) - introduzione del recupero ambientale (R10) e della messa in riserva (R13) per i cod. EER di rifiuti 17.04.05 e 01.04.12.
Parere scarichi idrici

Visto il verbale della Conferenza di Servizi per la ditta OMNIA Service srl del 29/08/2019 per l'introduzione del recupero ambientale (R10) e della messa in riserva (R13) per i cod. EER di rifiuti 17.04.05 e 01.04.12; considerato che la ditta ha comunicato l'invarianza per la matrice scarichi idrici rispetto alla situazione autorizzata e alla documentazione valutata entro la procedura di verifica assoggettabilità a VIA (Screening), per quanto di competenza si esprime parere favorevole alla matrice scarichi idrici

Distinti saluti.

SERVIZIO AMBIENTE
(Ing. Elena Cortesi)



L'INGEGNERE CAPO
DIRETTORE DELL'AREA 3
TECNICA E SICUREZZA
(Ing. Rossano Karazzani)

Servizio Autorizzazioni Concessioni
Sac Arpae
Parma
(posta interna)

Oggetto: Omnia Service srl, Salsomaggiore Terme. Modifica sostanziale autorizzazione unica recupero rifiuti ex art. 208 DLgs152/06 smi. Relazione tecnica.

In riferimento ai contenuti del verbale della Conferenza dei Servizi decisoria in forma simultanea e modalità sincrona del 24 agosto 2019, relativa alla istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ex art. 208 Dlgs 152/06 smi per le operazioni di messa in riserva (R13) e recupero trattamento (R5) rilasciata da codesto Servizio con determinazione n. Det-Amb-2016-1973 del 23/06/2016 alla ditta Omnia Service srl, con impianto sito a Salsomaggiore Terme, in Via San Giuseppe n. 24/A, visti i contenuti delle integrazioni prodotte dal proponente ed acquisite da Arpae con prot. PG/2019/178687 del 20/11/2019, ad integrazione della nostra precedente relazione tecnica di pari oggetto prot. PG/2019/153881 del 08/10/2019, si formulano le seguenti considerazioni.

L'istanza di cui trattasi è relativa all'inserimento di due ulteriori tipologie di rifiuti speciali non pericolosi, da sottoporre a operazioni di messa in riserva (R13) identificati rispettivamente con i codici EER:

- 17 05 04 – *terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03;*
- 01 04 12 – *sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali diversi da quelli della voce 01 04 07 e 01 04 11.*

Le prefate operazioni sono rispettivamente indicate ai punti 7.31 bis e 12. 7 del DM 05/02/1998 smi.

Nella medesima Conferenza dei Servizi del 29/08/2019 si è valutata anche una seconda istanza relativa all'aggiornamento della autorizzazione unica inoltrato dal proponente ai sensi dell'art. 6, comma 1, DM 28/03/2018 n. 69, che prevede appunto l'adeguamento impiantistico e gestionale ai disposti del medesimo DM 69/2018 per quanto concerne il recupero, R 5, del rifiuto identificato con codice EER 17 03 02 - *Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01.*

Visto l'art. 208 Dlgs 152/06 smi, si esprime parere favorevole sia alla modifica sostanziale dell'autorizzazione unica e sia all'aggiornamento della stessa autorizzazione ai sensi dell'art. 6 DM 28/03/2018 n. 69.

Si propone di inserire nella Det-Amb-2016-1973 del 23/06/2016 quanto segue.

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., Allegato 1, Suballegato 1 Tipologia 7.31 bis: terre e rocce di scavo diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 - codice EER 17 05 04
ATTIVITÀ DI RECUPERO	R13 - messa in riserva, con eventuali fasi di cernita e selezione.
PROVENIENZA	Attività di scavo
CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO	Materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica
STATO FISICO	Solido polverulento e non polverulento
QUANTITÀ MASSIMA ANNUA RECUPERATA	45.000 tonnellate/anno
QUANTITÀ MASSIMA ISTANTANEA	2.504 tonnellate – 1348 m ³
CARATTERISTICHE DEL DEPOSITO	In cumuli identificati posti su pavimentazione impermeabile con altezza massima di metri 5.

TIPOLOGIA DI RIFIUTO	D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i., Allegato 1, Suballegato 1 Tipologia 12.7: sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11- codice EER 01 04 12
ATTIVITÀ DI RECUPERO	R13 - messa in riserva, con eventuali fasi di cernita e selezione
PROVENIENZA	Chiarificazione o decantazione naturale di acqua da lavaggio di inerti; attività estrattive.
CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO	Fanghi contenenti limi, argille. Terriccio ed eventuali elementi di natura vegetale.
STATO FISICO	solido non polverulento
QUANTITÀ MASSIMA ANNUA RECUPERATA	12.600 tonnellate/anno
QUANTITÀ MASSIMA ISTANTANEA	625 tonnellate – 336 m ³
CARATTERISTICHE DEL DEPOSITO	In cumuli identificati posti su pavimentazione impermeabile con altezza massima di metri 5.

Si sottolinea che le suddette tipologie di rifiuto speciale non pericolose potranno poi eventualmente essere destinate ad attività di recupero in altro sito da definirsi, quali R 10 b) – *recupero ambientale, utilizzo per recuperi ambientali* e R 10 c) – *previa eventuale disidratazione, recuperi ambientali, utilizzo per recuperi ambientali*.

Detto recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in Allegato 3 al presente decreto (R10).

Per quanto concerne il rifiuto di cui al codice EER 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01, destinato ad operazioni di messa in riserva R 13 e recupero R 5, si formulano le seguenti prescrizioni, oltre a tutto quanto indicato dal DM 69/2018 e sotto non espressamente evidenziato:

- l'area individuata per la messa in riserva del cumulo di rifiuto in ingresso dovrà essere fisicamente separata anche con setti mobili, onde evitare il contatto con il cumulo di granulato di conglomerato bituminoso ("end of waste"), in seguito all'acquisizione del certificato di conformità ai sensi dell'art. 3 del DM 69/2018;
- dovranno essere trasmesse all'Autorità competente (Arpae SAC Parma) e ad Arpae ST (via PEC) le dichiarazioni di conformità per ogni lotto, ai sensi dell'allegato 2 al citato decreto con allegati i rispettivi rapporti di prova, e l'obbligo di mantenimento per 5 anni presso l'impianto dei campioni del granulato, a disposizione degli Organi di controllo.

Restano confermati i quantitativi relativi agli altri codici EER di cui alla Det-Amb-2016-1973 del 23/06/2016.

Distinti saluti.

Il Tecnico incaricato
Giovanni Saglia

La Responsabile del distretto
Clara Carini

Documento firmato digitalmente

Sinadoc n. 23662/2019
GS/gs.Omnia_Service_relaz_tec_post_aut_208.odt

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.